



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale della tutela delle
condizioni di lavoro – div. VII**

Via Forno, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO IN SEDE GOVERNATIVA

Il giorno 08 giugno 2011, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dott.ssa Fabiana Natale, si è tenuto l'incontro per l'esame della situazione occupazionale della **VIVENDA SPA** ai fini della sottoscrizione dell'accordo governativo per l'accesso al trattamento di Cig in deroga ex art. 1, co. 30, L. n. 220/2010 (Legge di Stabilità 2011).

Sono presenti:

- per la SOCIETA', Fabrizio Dimaggio;
- per la FILCAMS CGIL Naz.le, Elisa Camellini;
- per la FISASCAT CISL Naz.le, Alfredo Magnifico;
- per la UILTuCUS UIL Naz.le, Gabriele Fiorino;
- per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

Per la O.S. UGL TERZIARIO, nonché per le REGIONI LOMBARDIA, PIEMONTE, EMILIA-ROMAGNA FRIULI VENEZIA GIULIA, VENETO e LIGURIA, benché formalmente convocate, nessun rappresentante.

PREMESSO CHE

1. La Società, che svolge attività di ristorazione collettiva, è inquadrata ai fini INPS nel "settore Servizi";
2. con nota trasmessa in data 31.05.2011 (Prot. n. 15/VII/0012598/MA003.A001 del 01.06.11) la Società in oggetto ha presentato richiesta di convocazione in sede ministeriale, al fine della concessione del trattamento di CIG in deroga con riguardo a parte del proprio personale che svolge servizio mensa presso le sedi della Polizia di Stato sul territorio nazionale;
3. con successiva nota (Prot. n.15/VII/0012713/MA003.A001) del 06.06.2011, questo Ministero ha convocato le Parti interessate alla riunione odierna, ai fini della sottoscrizione dell'accordo governativo di cui in epigrafe;
4. nel corso del presente incontro l'Azienda ha illustrato alle OO.SS. l'esigenza di collocare in Cig i lavoratori addetti al servizio mensa presso le Sedi della Polizia di Stato di Alessandria, Cesena, Trieste, Peschiera del Garda, Milano e Trento, a fronte della temporanea sospensione presso le citate scuole dei corsi di addestramento e/o formazione. In esito al confronto, le Parti si sono date atto della

necessità di ricorrere allo strumento della Cig in deroga, al fine di garantire un sostegno al reddito ai lavoratori interessati, in attesa della ripresa dei corsi di addestramento e a fronte dell'impossibilità di programmare la continuità della produzione dei pasti.

CONSIDERATA

la Legge del 13 dicembre 2010, n. 220 (Legge di Stabilità 2011), che all'art. 1, co. 30, prevede la concessione, per periodi non superiori a 12 mesi, in deroga alla normativa vigente in materia, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, mobilità e disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi ed aree regionali.


VISTA

l'Intesa tra Governo, Regioni e Province autonome in materia di ammortizzatori sociali in deroga e su politiche attive per gli anni 2011/2012, siglata in data 20.04.11, la quale prevede al Punto 11. che "le autorizzazioni dei trattamenti di ammortizzatori in deroga dovranno essere contenute entro la data del 31.12.11"

CONSIDERATO

il D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito in L. 28 gennaio 2009 n. 2, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale" e, in particolare, il co. 8, dell'art. 19, che prevede la possibilità di modulare e differenziare le misure di tutela del reddito in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale.

**TUTTO CIO' PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO,
le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui le premesse costituiscono parte integrante.**


- 
- La Società presenterà, al competente Ufficio della D.G. Ammortizzatori sociali, istanza ai fini della concessione del trattamento di **CIG in deroga ex art. 1, co. 30, L. n. 220/2010** (Legge di Stabilità 2011), con riguardo ad un numero massimo di 110 lavoratori, pari all'intero organico aziendale presso le sedi suindicate, come di seguito specificato:
 - Sede di Alessandria, n. 17 lavoratori, dal 13.06.11 e sino al 31.12.11, Cig con riduzione massima dell'orario del 75% su base verticale;
 - Sede di Cesena, n. 8 lavoratori, dall'11.08.11 e sino al 31.12.11, Cig con riduzione massima dell'orario del 25% su base verticale;
 - Sede di Trieste, 6 lavoratori, dal 12.08.11 e sino al 31.12.11, Cig con riduzione massima dell'orario del 25% su base verticale;
 - Sede di Peschiera del Garda (VR), n. 5 lavoratori dal 01.07.11 e sino al 31.12.11, Cig con riduzione massima dell'orario del 38% su base verticale;
 - Sede di Milano, n. 67 lavoratori dal 13.06.11 e sino al 31.12.11, Cig con riduzione massima dell'orario del 20% su base verticale;
 - Sedi di Trento e Moena (TN), 7 lavoratori dal 13.06.11 e sino 31.12.11, Cig con riduzione massima dell'orario del 37% su base verticale.
 - Troverà applicazione il criterio della rotazione, ove possibile, ed in ogni caso compatibilmente con le esigenze formative delle Regioni. Le specifiche modalità della Cassa saranno oggetto di verifica in sede territoriale.




- La Società anticiperà ai lavoratori il trattamento di integrazione salariale alle normali scadenze di paga.
- Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 19, co. 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in L. n. 2/2009, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.
- Resta inteso che l'operatività del presente accordo è sospensivamente condizionata alla ricezione di specifici atti di assenso da parte delle Regioni coinvolte dalle misure previste e non presenti alla sottoscrizione del presente accordo governativo, nella misura del 40% del sostegno al reddito.
- Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali, effettuerà il monitoraggio bimestrale sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con l'Azienda, al fine del costante aggiornamento della spesa.
- La scrivente D.G. Tutela Condizioni di Lavoro, vista la mancata allegazione da parte dell'Azienda dell'elenco dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici, rende noto alle Parti che tale elenco dovrà essere necessariamente presentato, congiuntamente all'istanza di concessione da produrre al più presto e, comunque, non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo agli Uffici della D.G. Ammortizzatori Sociali, e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. Le Parti sono, altresì, tenute a presentare nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre la presentazione della citata istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.

Le Parti, con la sottoscrizione del presente accordo, si danno atto di aver esperito e concluso la procedura di esame congiunto, al fine dell'accesso alla proroga del trattamento di Cig in deroga, di cui all'art. 1, co. 30 legge 220/10.

Letto, confermato e sottoscritto.

VIVENDA SPA


FILCAMS CGIL



FISASCAT CISL



UILTUCUS UIL




 ITALIA LAVORO

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

